



SIULP flash
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Le notizie sotto il riflettore... in breve

Retribuzione aggiuntiva per i tempi di vestizione

Al fine di stabilire se il tempo occorrente per indossare la divisa aziendale debba essere remunerato "occorre aver riguardo alla regolazione contrattuale, verificando in concreto se al lavoratore è data la facoltà di decidere liberamente tempo e luogo ove indossare la divisa, o se invece si sia in presenza di operazione diretta dal datore di lavoro che ne disciplina luogo e modalità di esecuzione".

Il principio, già consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (cfr. da ultimo, Cass. Sez. Lav., n.7738 del 2018), è stato, recentemente, ribadito dal TAR Piemonte con la sentenza nr. 517/19 del 29 aprile 2019, che ha respinto il ricorso prodotto da un gruppo di colleghi in servizio nella regione Piemonte i quali hanno chiesto il riconoscimento del diritto a percepire la retribuzione aggiuntiva per il cosiddetto tempo di vestizione, da qualificarsi come effettivo lavoro straordinario, in quanto eccedente le 36 ore settimanali e quantificabile in trenta minuti per ogni turno lavorativo (15 minuti a inizio turno e 15 a fine turno).

Secondo i giudici piemontesi, il diritto alla retribuzione, corrispondente al tempo impiegato per indossare la divisa e, a fine turno, per dismetterla, non è connesso al mero obbligo del dipendente di portare gli indumenti e le dotazioni prescritte, né al luogo in cui il predetto obbligo viene adempiuto, ma richiede che le operazioni connesse alla vestizione siano contestualmente dirette dall'Amministrazione, la quale eserciti, quale datore di lavoro, un esplicito potere di conformazione, tipico dello svolgimento della prestazione lavorativa. Ne consegue che quando, come nel caso di specie, non sia data prova di una propagazione, al di fuori dell'orario contrattuale, del potere di etero direzione esercitato dall'Amministrazione, in modo da regolare nei confronti di ciascun dipendente le modalità della vestizione e della successiva svestizione, il tempo a ciò dedicato si pone ontologicamente al di fuori della prestazione lavorativa.

Le operazioni connesse alla vestizione e alla svestizione degli appartenenti alla Polizia di Stato, complessivamente considerate, ed indipendentemente dal luogo in cui siano eseguite, costituiscono quindi un'attività accessoria, funzionale allo svolgimento del servizio, la quale ben può trovare riconoscimento nel coacervo delle indennità accessorie contrattualmente stabilite, intese ad alleviare taluni disagi connessi alle caratteristiche della prestazione lavorativa e, tra di essi, all'obbligatorietà dell'uso della divisa e delle prescritte dotazioni Giulia.

FLASH nr. 51 – 2019

- Retribuzione aggiuntiva per i tempi di vestizione
- Registrazione degli orari contro possibili controversie sugli straordinari
- Squadre Nautiche della Polizia di Stato
- Conguaglio a seguito del passaggio dal sistema contributivo al retributivo
- Blocco degli incrementi legati all'aspettativa di vita
- Due nuovi strumenti per favorire l'incontro online fra cittadini e Pubblica Amministrazione
- Fruizione del congedo parentale retribuito al 30%, senza aver fruito del periodo retribuito al 100%
- Problematiche riguardanti la situazione stipendiale dei colleghi diventati Vice Ispettori
- Una nuova truffa che viaggia telefonicamente
- Nuovo calendario fiscale 2020 e novità per il modello 730
- Bonus Tv 2019 per il nuovo digitale terrestre

Precedentemente, lo stesso principio era stato enunciato dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima - sentenza 00079/2019 del 20 febbraio 2019) che ha respinto con le stesse motivazioni il ricorso proposto da un gruppo di dipendenti della Polizia di Stato, per lo più in servizio presso la Questura di Pordenone, che invocavano il riconoscimento del diritto a percepire la retribuzione aggiuntiva per il c.d. "tempo di vestizione".

Registrazione degli orari contro possibili controversie sugli straordinari



I datori dovranno garantire l'implementazione di sistemi «oggettivi, affidabili e accessibili» che consentano la misurazione della durata dell'orario di lavoro giornaliero svolto da ciascun lavoratore.

Il principio è stato stabilito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea con la sentenza del 14 maggio 2019 (causa C-55/2018), in un giudizio promosso da un sindacato contro un istituto di credito, responsabile di non fornire informazioni precise sulle ore di

lavoro straordinario effettuate dai lavoratori.

La Corte ha stabilito la necessità, per ciascuno Stato membro, di istituire un sistema che consenta di determinare in maniera precisa il numero di ore giornaliere svolte, per misurare le ore di straordinario e il rispetto dei periodi di riposo del lavoratore.

Quanto la Corte chiede di attuare agli Stati membri non è l'introduzione di un sistema di rilevazione delle presenze (già presente in molti ordinamenti a partire dall'Italia, che oggi lo menziona espressamente nell'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori), bensì di un sistema che registri le ore di lavoro effettivamente svolte, con conseguente indicazione delle ore di straordinario. È interessante notare il contesto normativo in cui si muove la sentenza della Corte: decidendo il caso in esame, i giudici comunitari non menzionano nessuna norma che (a oggi) prescriva l'obbligo di un simile sistema di registrazione dell'orario di lavoro, e tuttavia si riportano ai principi fondamentali dell'ordinamento europeo (la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea) e alle direttive comunitarie sulla organizzazione dell'orario di lavoro (direttive 89/391/Cee e 2003/88/Ce), per concludere che il nuovo sistema di misurazione del tempo-lavoro rappresenta la realizzazione di quel «miglioramento della sicurezza, dell'igiene e della salute dei lavoratori» che è uno dei cardini fondanti della legislazione europea sul diritto del lavoro.



www.eurocqs.it

FINANZIAMENTI FLASH

CEDIZIONE DEL QUINTO
PRESTITO CON DELEGA
PRESTITI PERIMODALI
PRESTITI PENSIONATI

IN CONVENZIONE CON IL SIULP

PRESENTI IN TUTTA ITALIA

EUROCQS

Squadre Nautiche della Polizia di Stato



Il Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n.177, cosiddetto "DECRETO MADIA", ha considerato la chiusura di molteplici uffici delle Specialità di Polizia sull'intero territorio nazionale, tra questi, 42 Squadre Nautiche insistenti in diversi centri costieri della penisola, fatto salvo il mantenimento delle moto d'acqua per la vigilanza dei litorali e delle unità navali impiegate nella laguna di Venezia, nelle acque interne e nelle isole minori.

Al riguardo il SIULP, sin dall'emanazione del provvedimento ha intessuto una serie di interlocuzioni a livello politico e con l'Amministrazione per verificare se residuassero spazi per il mantenimento dei presidi nautici e per un rilancio del settore.

Di seguito rendiamo noti gli ultimi elementi informativi sull'argomento, così come pervenuti e comunicati dall'Ufficio rapporti sindacali del Dipartimento della P.S.:

"In riferimento a precorse interlocuzioni in merito all'oggetto si forniscono gli elementi informativi acquisiti dalla Direzione Centrale per le Risorse Umane. Il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 177 recante "Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo Forestale dello Stato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. A), della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" all'art. 2 ha trasferito al Corpo della Guardia di Finanza la sicurezza del mare in relazione ai compiti di Polizia e, per consentirne l'attuazione, al successivo art. 4, ha soppresso le Squadre Nautiche fatto salvo il mantenimento delle moto d'acqua e delle unità navali impiegate nella laguna di Venezia e nelle acque interne.

La medesima Direzione Centrale, nel riferire che per esigenze di ordine e sicurezza pubblica nelle zone citate è già dislocata una unità navale, ha comunicato che nell'ambito delle procedure volte all'assegnazione dei vincitori del concorso interno a 3.286 posti per vice sovrintendente della Polizia di Stato, annualità 2013, sono state definite le posizioni dei dipendenti provenienti dalle Squadre Nautiche, con la connessa movimentazione dei Vice Sovrintendenti del precedente 26° corso, non riconfermati in tali uffici.

E' stato comunicato, inoltre, che nel corso delle procedure relative alle collegate movimentazioni del personale del ruolo, la competente articolazione dipartimentale ha espresso parere negativo in merito alle istanze di trasferimento per le Squadre Nautiche, prodotte dai dipendenti del corso precedente, "atteso il riordino dell'intero settore nautico così come disposto dal d.lgs. n. 177/2016", fatta eccezione per le Questure ove, invece, come confermato informalmente dalla stessa articolazione dipartimentale, rimarranno aperte: Como, Trento, (Riva del Garda), Verona (Peschiera), Verbano Cusio-Ossola, Oristano (il Golfo di Oristano è una laguna semi navigabile), Rovigo (Porto Tolle, Foce del Po navigabile), Venezia e Ravenna (la Squadra nautica chiuderà, ma rimarranno le attività per gli Acquascooter).

La Direzione Centrale in parola ha specificato, inoltre, che si è proceduto, secondo il dettato normativo, alla rettifica, in via di autotutela, dell'assegnazione già disposta in data 8 marzo scorso, destinando d'ufficio alle competenti Questure (Salerno, Ravenna, Catania, La Spezia, Ancona, Caltanissetta e Crotone (in luogo delle Squadre Nautiche in chiusura) 8 frequentatori del 27° corso. Sono stati invece confermati i due dipendenti che hanno chiesto di permanere alla Squadra Nautica di Trento (Riva del Garda)".

Conguaglio a seguito del passaggio dal sistema contributivo al retributivo



Com'è ben noto, il personale in servizio che, attraverso riscatti di periodi di lavoro pregressi, non coperti da contribuzione previdenziale, o del titolo di studio universitario, riesce a raggiungere il requisito dei 18 anni di contribuzione utile, alla data del 31 dicembre 1995, passa automaticamente dal regime pensionistico contributivo o misto a quello retributivo.

A cagione del mutamento del regime pensionistico, lo stesso personale matura il diritto alla restituzione dei contributi previdenziali versati in eccedenza, considerato che il regime contributivo comporta il pagamento di un maggiore importo a titolo di contribuzione previdenziale.

Con il Messaggio n. 66/2019 del 29 novembre 2019 il Servizio TEP e Spese Varie CENAPS del Dipartimento della P.S. ha fornito agli uffici amministrativo contabili le necessarie indicazioni per consentire l'elaborazione delle somme da corrispondere ai colleghi interessati a titolo di conguaglio.

Il personale, in servizio, interessato a tale beneficio può chiedere la restituzione delle differenze contributive derivanti dalla modifica del sistema pensionistico direttamente all'ufficio amministrativo contabile territorialmente competente, al quale spetterà individuare il corretto sistema pensionistico, sulla base della documentazione in possesso e delle verifiche di competenza.

Una volta accertato che gli interessati abbiano acquisito il diritto al passaggio dal sistema pensionistico contributivo a quello retributivo, dovranno provvedere alle relative segnalazioni sulla procedura TRDB di questo CENAPS.

Il CENAPS procederà all'elaborazione di tale conguaglio esclusivamente a richiesta dell'Ufficio Amministrativo Contabile.

La direttiva è disponibile nella sezione circolari del nostro sito all'indirizzo www.siulp.it

Blocco degli incrementi legati all'aspettativa di vita



E' stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 15 novembre 2019 il decreto del ministero dell'Economia, di concerto con quello del Lavoro, che dispone il blocco degli incrementi legati all'aspettativa di vita.

Il provvedimento prevede che «Dal 1° gennaio 2021 i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici non sono ulteriormente incrementati». Questo perché la speranza di vita non è cresciuta e quindi i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia non s'innalzano.

Il provvedimento determina gli eventuali aggiornamenti dell'età di vecchiaia e di altri requisiti in base alla variazione della speranza di vita: il possibile aumento di un mese, conseguente all'incremento della longevità registrato nel 2018, non scatterà grazie all'arrotondamento alla terza cifra dopo la virgola.

L'aumento della speranza di vita a 65 anni è di 0,021 decimi di anno. E dunque «Trasformato in dodicesimi di anno equivale ad una variazione di 0,025 che, a sua volta arrotondato in mesi, corrisponde ad una variazione pari a 0». Nero su bianco il riferimento è all'anno 2021 ma, considerato che gli adeguamenti sono biennali, il livello fissato a 67 anni resterà in vigore anche l'anno successivo.

Dal 2023 scatterà l'ulteriore adeguamento che, comunque, non potrà superare in ogni caso i 67 anni e 3 mesi, se si tiene presente che il requisito dell'età può aumentare per un massimo di 3 mesi alla volta.

Due nuovi strumenti per favorire l'incontro online fra cittadini e Pubblica Amministrazione

Da poco, sono operativi due nuovi strumenti di partecipazione per avvicinare la PA ai cittadini: si chiamano "Consultazione.gov.it" e "ParteciPa", entrambi frutto di un progetto congiunto del Dipartimento della funzione pubblica e del Dipartimento per le riforme istituzionali della presidenza del consiglio.

"Consultazione.gov.it" è un portale, mentre "ParteciPa" è una vera e propria piattaforma telematica.

Portale e piattaforma, chiarisce il sito del governo, mettono «a sistema le iniziative governative di consultazione pubblica e consentono di rendere più fluido ed efficace l'interscambio continuo tra cittadini e Pubblica amministrazione, allo scopo di migliorare la qualità delle decisioni degli enti, modellare, ridefinire i servizi erogati o, persino, costruirne di nuovi partendo dal contributo decisivo degli stakeholder e della società civile nel suo complesso».

Da un lato abbiamo il portale Consultazione.gov.it che raccoglierà tutte le consultazioni svolte dalle amministrazioni e promuoverà l'intervento attivo dei cittadini.

Dal canto suo, "ParteciPa", costruita con il supporto di Formez Pa, sul modello virtuoso della piattaforma "Decidim" di Barcellona, consentirà agli enti di mettere a punto i migliori percorsi di interlocuzione e confronto con la collettività. Ad essi si aggiunge la Guida alla consultazione online, un documento operativo a disposizione di tutte le Pa per rafforzare e armonizzare le politiche di partecipazione.

Su "ParteciPa", si parte oggi con la consultazione su trasparenza e anticorruzione, che sarà aperta fino alla metà di gennaio e sarà molto importante, perché, afferma il Governo, «chiederemo a chi applica le regole ogni giorno come esse vadano modificate per snellire le procedure».

La seconda consultazione, dedicata alla semplificazione in senso più ampio, partirà invece lunedì 16 dicembre e resterà aperta per 90 giorni.

Sull'esempio di molti altri paesi come gli Stati Uniti, la Francia, il Regno Unito e la stessa Commissione Europea, l'Italia si dota di un portale cosiddetto 'aggregatore' in grado di raccogliere le consultazioni pubbliche.

In questo modo i cittadini e le imprese potranno accedere da un unico punto all'elenco delle consultazioni di loro interesse e ai relativi link stimolando così l'azione del legislatore dal basso.

La creazione di una piattaforma della Consultazione risponde alla necessità di favorire la partecipazione dei cittadini alle decisioni pubbliche, aggregando in un unico sito tutte le opportunità di partecipazione e in prospettiva mettendo a disposizione delle amministrazioni un software open-source per realizzare le consultazioni sulla base delle migliori pratiche internazionali.

servizi.siulp.it il portale dedicato agli iscritti
assistenza fiscale e previdenziale, convenzioni e altro



Fruizione del congedo parentale retribuito al 30%, senza aver fruito del periodo retribuito al 100%

Ci scrive una collega della Polizia Penitenziaria, mamma single, seppur non genitore unico affidatario, ma, di fatto, unico genitore a prendersi cura del proprio bambino di circa un anno e mezzo.

Chiede se sia possibile fruire del congedo parentale retribuito al 30%, nonostante non abbia fruito del tutto quello retribuito al 100%. Precisa di non aver rinvenuto alcuna normativa che lo vieti, e aggiunge che la Direzione del proprio ufficio si rifiuta di concederle questa possibilità che gli permetterebbe di evitare grosse difficoltà nella gestione del bambino.

Dalla lettura delle disposizioni contrattuali in materia, si evince che le stesse, nel riconoscere il diritto al congedo straordinario per i primi 45 giorni di congedo parentale operano "In deroga a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151". La deroga si riferisce al diverso trattamento economico riservato ai lavoratori delle Polizia a Status civile, rispetto agli altri lavoratori pubblici. Fatta questa precisazione, per risolvere il problema che ci occupa bisogna comunque far riferimento al testo della citata norma per verificarne l'articolazione logica, e comprendere le dinamiche applicative dell'istituto.

Al riguardo, il citato articolo 34 dopo aver stabilito, al primo e secondo comma, il trattamento economico previsto in via generale per il Congedo parentale, al comma 3 prevede un diverso e meno favorevole trattamento "per gli ulteriori periodi".

La formulazione legislativa sembrerebbe stabilire un meccanismo automatico escludendo spazi alla determinazione del lavoratore sulla scelta del trattamento economico da applicare, stabilendo una successione automatica fra il primo e gli ulteriori periodi, con due diversi trattamenti, uno successivo all'altro. Probabilmente l'Ufficio avrà operato questo tipo di ragionamento.

Appare, tuttavia, altrettanto legittima la tesi che, essendo il più favorevole trattamento del congedo straordinario, attribuito in deroga da una norma dettata nell'interesse del lavoratore, questi, secondo un principio generale, dovrebbe avere la possibilità di praticare la diversa e meno favorevole opzione, non ostandovi esigenze superiori che possano giustificare il divieto di scelta.

In questi casi sarebbe opportuno presentare un'istanza chiedendo il trattamento economico ridotto del 30%, in modo da costringere l'Amministrazione a adottare un espresso e motivato provvedimento di diniego. Sulla base della motivazione del diniego si potrà valutare la possibilità di esperire il ricorso gerarchico o altri mezzi di impugnativa previsti dalla legge.



Sportello pensioni Siulp

Servizio di consulenza online per tutti gli iscritti

Attraverso lo sportello è possibile chiedere chiarimenti relativi alle problematiche previdenziali e tutto ciò che riguarda la busta paga.

Un nostro esperto nella materia risponderà, in tempi brevi, a tutte le vostre domande.

sul nostro sito servizi.siulp.it

Problematiche riguardanti la situazione stipendiale dei colleghi diventati Vice Ispettori

Si riporta la nota nr. 555/rs/01/33/5278 del 13 dicembre 2019 con la quale il Dipartimento della P.S. ha inteso rispondere ad una richiesta della Segreteria Nazionale Siulp facendo seguito ad altra nota riportata nel numero 34/2019 di questo notiziario.

“Di seguito alla nota n. 555/RS/01/33/5278 del 5 settembre u.s., concernente la problematica in oggetto, si rappresenta che la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha comunicato che aggiornamento della partita stipendiale del personale del IX corso Vice Ispettori è avvenuta al termine della manutenzione della nuova procedura CENAPS necessaria per la gestione di particolari posizioni, in particolare quelle che in banca dati risultano avere decorrenze giuridiche, riferite a una o più promozioni, che si collocano tra decorrenza giuridica e quella economica della qualifica precedente.

E' stato riferito, altresì, che nella mensilità di ottobre le predette attività si sono concluse con esito positivo e ciò ha consentito la trasmissione dei dati a NoiPA.

Da ultimo, la predetta Direzione Centrale ha riferito che con la mensilità di novembre le partite stipendiali degli interessati sono state aggiornate.”

Una nuova truffa che viaggia telefonicamente

La una nuova truffa che viaggia sul filo del telefono si chiama VISHING. Il suo significato nasce dall'unione di due parole inglesi: *voice*, voce e *phishing*, i tentativi di truffa che arrivano sulle mail che ci chiedono dati personali e protetti.

Tutto inizia con una chiamata che, di solito, dice di appartenere al call center di un istituto di credito e avverte che una nostra carta di credito è stata oggetto di una truffa o di un tentativo di truffa. Motivo, secondo il sedicente telefonista, per chiedere di fornire tutta una serie di informazioni personali (pin, ad esempio) in modo da confermare che i dati del titolo siano ancora protetti. Ad abbassare il livello di difesa della potenziale vittima, il fatto che il telefonista in effetti conosce il numero della carta che dice di voler controllare, numero carpito con furti o sofisticate tecniche di social engineering.

Utili consigli in proposito sono quelli forniti dal Dipartimento della P.S.

In primis: «diffidare di numeri di telefono che non conosciamo e attraverso i quali abbiamo ricevuto richieste riguardanti dati personali, bancari o codici di sblocco».

Secondo punto: mai fornire le credenziali di accesso ai propri servizi bancari online.

Infine, in caso di richieste o di riscontri, contattare il più vicino ufficio di polizia per segnalare quanto avvenuto e ricevere ulteriori consigli.

Un'ultima particolare attenzione va riservata ad un'altra variante di attacco informatico, *smishing*, ovvero il *phishing* che funziona via sms: in questo caso sul nostro smartphone arriverà un messaggio con cui ci viene chiesto, anche con la promessa di uno sconto o di una promozione, di contattare un certo numero di telefono o di collegarsi ad un certo sito. Si tratta quasi sempre di un sito clone, simile a quello della banca.



Sportello Siulp: consulenza *on line*

Gli esperti Adiconsum sono a vostra disposizione per informarvi ed assistervi. Il servizio *online* garantisce riservatezza, rapidità di risposta e completezza dell'informazione. Il servizio è gratuito ed è riservato esclusivamente agli iscritti SIULP
Sul sito servizi.siulp.it

Nuovo calendario fiscale 2020 e novità per il modello 730



E' stata approvata dalla Camera la legge di conversione del decreto fiscale che passa ora all'esame del Senato per la definitiva conversione in legge.

Il Provvedimento cambia dal prossimo anno le scadenze del 730.

Nello specifico, viene eliminata l'estensione della platea dei contribuenti che possono utilizzare il 730 ai redditi da lavoro autonomo assimilabile a dipendente e confermato il nuovo termine di presentazione del modello, che slitta dal 23 luglio al 30 settembre (la dichiarazione precompilata sarà disponibile online dal 30 aprile, invece del 15 dello stesso mese).

Lavoratori e pensionati avranno, dunque, più tempo per presentare il modello 730. Questo perché l'attuale scadenza dei termini di presentazione del modello 730 ricadeva in pieno periodo estivo, quando molti contribuenti sono in ferie, con notevole aggravio per i carichi di lavoro dei Caf.

Tuttavia, se con la riforma, professionisti e caf avranno più tempo per elaborare e trasmettere i dati al fisco, i contribuenti che saranno a credito d'imposta dovranno attendere di più per i rimborsi. Infatti, sinora il rimborso arrivava, tramite sostituto d'imposta, a luglio per i lavoratori e ad agosto per i pensionati. Adesso si arriverà fino ad ottobre e forse anche a novembre.

La novità normativa non specifica quale sarà la data esatta dei rimborsi poiché si parla del «primo mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione, ovvero il risultato contabile della dichiarazione». Occorrerà capire se i rimborsi verranno effettuati prima per coloro che presentano la dichiarazione dei redditi a giugno piuttosto che il 30 settembre ("termine mobile"). Al riguardo, bisognerà attendere le direttive dell'Agenzia delle entrate. In ogni caso, la finestra temporale sarà da giugno a ottobre.

Cambiano, inoltre, altre scadenze:

- dal 7 al 16 marzo il termine di trasmissione delle certificazioni uniche (CU) da parte dei sostituti d'imposta e dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti;
- il 30 aprile scade il termine per la messa a disposizione della dichiarazione precompilata da parte dell'Agenzia delle Entrate;
- slitta al 15 dicembre il termine per la destinazione dei contributi sul due per mille;
- il 31 dicembre scade il termine per l'elaborazione delle erogazioni liberali ai partiti.

Servizio assistenza fiscale SIULP – OK CAF



○ OK CAF SIULP nasce dall'esigenza di fornire ai nostri iscritti un servizio di consulenza fiscale che, unito al servizio di assistenza pensionistico, possa essere un valido strumento per risolvere le varie problematiche direttamente online e senza perdite di tempo.

○ Entrambi i servizi sono offerti gratuitamente attraverso una soluzione completa e capace di gestire, con moduli applicativi funzionali e in maniera semplice

e intuitiva, la propria posizione fiscale.

- Compilazione Modello 730 persone fisiche - Modello Unico persone fisiche - Attestazione ISEE - F24 per il pagamento dell'IMU e della TASI - Istanza per l'assegno nucleo familiare
- Per tutte le informazioni visita il portale servizi.siulp.it

Bonus Tv 2019 per il nuovo digitale terrestre



Il mondo della televisione in Italia si prepara a un'altra rivoluzione che cambierà il panorama delle reti tv.

Tra il 2020 e il 2022 le trasmissioni italiane daranno luogo a uno «switch» tecnologico verso nuove modalità di ricezione del segnale. In sintesi, si passerà dallo standard di trasmissione televisivo DVB (*digital video broadcasting*) T1 al DVB T2.

Come già accaduto in passato, anche questa volta i vecchi televisori dovranno essere sostituiti. Al riguardo, è prevista dal 2020 una sorta di fase transitoria che durerà circa due anni e darà tempo agli utenti di dotarsi degli apparecchi necessari per la nuova tecnologia, che sarà in vigore, in maniera definitiva, dal luglio 2022.

Alla base del nuovo standard di trasmissione del segnale tv, c'è la liberazione delle frequenze mobili della banda 700 (compresa tra i 694 e i 790 MHz), indispensabili per la rete mobile 5G, quella che consentirà connessioni molto veloci con un notevole miglioramento della qualità visiva e dell'alta definizione.

Con il nuovo standard e il cambiamento delle frequenze, i televisori non adeguati saranno incapaci di trasmettere i segnali e dovranno essere sostituiti con apparecchi di nuova generazione.

Al riguardo, sulla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18-11-2019, è stato pubblicato il Decreto interministeriale MISE-MEF del 18 ottobre 2019 recante le "Modalità per l'erogazione dei contributi in favore dei consumatori finali per l'acquisto di apparati televisivi idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie trasmissive DVB-T2".

Il provvedimento prevede un'agevolazione che consentirà alle famiglie italiane di acquistare TV e decoder di nuova generazione, sfruttando gli incentivi previsti dalla legge di bilancio dello scorso anno, al fine di supportare la transizione del sistema radiotelevisivo verso i nuovi standard trasmissivi (DVBT-2/HEVC) che diventeranno operativi a partire dal 2022.

In particolare, per la misura, la legge di Bilancio 2019 ha stanziato risorse finanziarie pari a 151 milioni di euro.

Il contributo è riconosciuto ai residenti nel territorio dello Stato appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore a 20mila euro, risultante da una dichiarazione sostitutiva unica (DSU) in corso di validità. Nel dettaglio, il contributo è riconosciuto per ciascun nucleo familiare e per l'acquisto di un solo apparecchio nell'arco temporale di riferimento.

Il "Bonus TV" avrà un valore fino a 50 euro (o inferiore se il prodotto costa meno) e sarà disponibile a partire dal 18 dicembre 2019 e fino al 31 dicembre 2022, anno in cui si concluderà il processo di transizione alle reti digitali terrestri in DVBT-2.

Il Bonus verrà erogato sotto forma di sconto praticato dal venditore sul prezzo di vendita (comprensivo di IVA) del prodotto acquistato, ed è riservato a chi appartiene ad un nucleo familiare di fascia ISEE che non superi i 20.000 euro a condizione che altri componenti dello stesso nucleo non abbiano già fruito del bonus. Al negozio, oltre all'autocertificazione, sarà necessario portare documento e codice fiscale.

Il MISE renderà disponibile on line un modulo fac-simile della domanda di bonus che potrà essere utilizzato.

Per individuare gli apparecchi TV o decoder per i quali è possibile usufruire del bonus, il Ministero metterà a disposizione dei cittadini una lista di prodotti "idonei" (TV e Decoder che dovranno ricevere il DVBT-2 con codifica HEVC main 10) accessibile a tutti i cittadini.

I venditori operanti in Italia che intendono aderire all'iniziativa, compresi quelli del commercio elettronico, dovranno registrarsi sulla piattaforma telematica che sarà resa disponibile dall'Agenzia delle Entrate.

Numero Verde
800 754445

www.eurocqs.it

FINANZIAMENTI FLASH

CONTATTACI PER UN PREVENTIVO GRATUITO

DURATA 120 MESI • TAN 3,70 %		
RATA	NETTO RICAVO	TAE ¹
314,00	30.085,28	4,75
210,00	20.035,15	4,85
127,00	12.062,07	4,95

1) TAE (Tasso Annuo Effettivo) rappresenta il costo complessivo del finanziamento, calcolato sulla base della rata e del numero di rate. La TAE è espressa in percentuale e rappresenta il costo del finanziamento, calcolato sulla base della rata e del numero di rate. La TAE è espressa in percentuale e rappresenta il costo del finanziamento, calcolato sulla base della rata e del numero di rate.

IN CONVENZIONE
CON IL SIULP

CESSIONE DEL QUINTO

PRESTITO CON DELEGA

PRESTITI PERSONALI

PRESTITI PENSIONATI

PRESENTI IN TUTTA ITALIA

INDEBITAMENTO GENERALE ROMA

Via A. Palmiroli, 33/35 - 00198
 Tel. 06 89999222 - 439999999

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

Eurocqs è un marchio registrato di Eurocqs S.p.A. - Via A. Palmiroli, 33/35 - 00198 Roma - Tel. 06 89999222 - 439999999 - www.eurocqs.it
 Eurocqs S.p.A. è un marchio registrato di Eurocqs S.p.A. - Via A. Palmiroli, 33/35 - 00198 Roma - Tel. 06 89999222 - 439999999 - www.eurocqs.it
 Eurocqs S.p.A. è un marchio registrato di Eurocqs S.p.A. - Via A. Palmiroli, 33/35 - 00198 Roma - Tel. 06 89999222 - 439999999 - www.eurocqs.it

EUROCQS[®]

GRUPPO FINANZIARIO EUROCLUB